

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 554**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori BEVILACQUA, SPECCHIA, VALDITARA,  
DELOGU, TOFANI, FLORINO, BONATESTA, MAGNALBÒ, PACE,  
MULAS, MUGNAI, SALERNO, PEDRIZZI e BATTAGLIA Antonio**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 2001**

—————

Norme sullo stato giuridico degli insegnanti  
di religione cattolica

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929 è stato modificato dall'Accordo del 18 febbraio 1984, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 25 marzo 1985, n. 121.

Il comma 2 dell'articolo 9 dell'Accordo recita: «La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado».

E' noto che il medesimo comma garantisce a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o meno di detto insegnamento, dichiarandolo all'atto dell'iscrizione, senza che la scelta possa dare luogo ad alcuna forma di discriminazione. Al momento della firma dell'Accordo, la Santa Sede e la Repubblica italiana, al fine di assicurare la migliore applicazione con opportune precisazioni, nonché di evitare difficoltà di interpretazione, di comune intesa sottoscrissero un protocollo addizionale.

Il numero 5, lettera *b*), del protocollo rinvia ad una successiva intesa tra le competenti autorità scolastiche e la Conferenza episcopale italiana (CEI) le seguenti materie: programmi di insegnamento della religione cattolica, modalità di organizzazione di tale insegnamento anche in relazione alla collocazione oraria, criteri per la scelta dei libri di testo, profili della qualificazione professionale degli insegnanti di religione.

Il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n.751, recante «Esecuzione dell'Intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana

per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche», determina gli specifici contenuti del numero 5, lettera *b*), del protocollo addizionale all'Accordo, fermo restando l'intento dello Stato di dare una nuova disciplina dello stato giuridico degli insegnanti di religione. Da questa affermazione in premessa emergevano quindi la necessità e l'impegno di collocare tali docenti in una posizione non emarginata.

Nel corso della X legislatura si svolse un intenso dibattito nelle competenti Commissioni e nelle Assemblee della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica circa l'applicazione della legge di revisione del Concordato, anche a seguito della prima giurisprudenza insorta in merito. Il dibattito ebbe però come tematiche prevalenti la non obbligatorietà dell'insegnamento, la tutela dei soggetti che non se ne avvalevano e la collocazione oraria della disciplina. Tra le varie proposte di risoluzione presentate fu approvata soltanto quella sottoscritta dalle forze politiche di Governo che impegnava ad elaborare al più presto la normativa attuativa necessaria.

La questione dello stato giuridico degli insegnanti di religione, sostanzialmente accantonata per vario tempo, ha ripreso vigore nella XIII legislatura, anche a seguito dei provvedimenti emanati a favore dei docenti precari, di cui gli insegnanti di religione (pur rivestendo tuttora tale *status*) non sono risultati beneficiari.

Per tale scopo sono stati presentati alcuni disegni di legge di iniziativa parlamentare, tutti assegnati alla Commissione Istruzione in sede referente, al cui esame è stato altresì abbinato quello della petizione n. 447, ad essi attinente. I provvedimenti intendevano estendere, secondo modalità in taluni profili

distinte, lo stato giuridico del personale docente di ruolo statale agli insegnanti di religione cattolica.

Dopo un lungo *excursus* al Senato, dove l'esame ha avuto inizio il 2 ottobre 1997, terminando con l'approvazione in testo unificato il 19 luglio 2000, il provvedimento è stato trasmesso alla Camera dei deputati dove, nonostante fosse stata avanzata da più parti la necessità di portare avanti e concludere la discussione, l'*iter* si è arrestato per la scadenza della legislatura.

Il presente disegno di legge si propone, alla luce dei risultati comunque raggiunti nel corso della passata legislatura, di riproporre all'attenzione del Parlamento il problema dello *status* degli insegnanti di religione cattolica, al fine di conferire definitivamente la dignità che spetta all'insegnamento della religione, inserendo il relativo personale docente, sia pure con tutte le caratteristiche e le peculiarità che gli sono proprie, nel contesto generale dello stato giuridico degli altri docenti.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Stato giuridico)*

1. Ai fini dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, quale previsto dall'Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede di revisione del Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, reso esecutivo ai sensi della legge 25 marzo 1985, n. 121, e dall'Intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana, resa esecutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, e successive modificazioni, sono istituiti due distinti ruoli provinciali rispettivamente per gli insegnanti di religione cattolica della scuola materna ed elementare e per gli insegnanti di religione cattolica della scuola media e secondaria superiore.

2. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al comma 1 si applicano le norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di seguito denominato «testo unico», e dalla contrattazione collettiva.

## Art. 2.

*(Dotazioni organiche dei posti per l'insegnamento della religione cattolica)*

1. Le dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola media e secondaria superiore sono stabilite

dal dirigente dell'ufficio scolastico periferico, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna provincia, nella misura del 90 per cento dei posti corrispondenti alle classi prevedibilmente funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi.

2. Per quanto riguarda la scuola materna ed elementare, le dotazioni organiche sono stabilite dal dirigente dell'ufficio scolastico periferico, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna provincia, nella misura del 90 per cento dei posti corrispondenti alle classi o sezioni di scuola materna funzionanti nell'anno scolastico precedente a quello di costituzione dell'organico nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi e nelle quali, nel medesimo anno, gli insegnanti titolari non hanno fornito la loro disponibilità all'insegnamento della religione cattolica.

3. I posti di cui ai commi 1 e 2 possono essere coperti con personale a tempo pieno o a tempo parziale, secondo le quote e le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva. Le ore settimanali di insegnamento della religione cattolica ai fini dell'intero trattamento di cattedra si svolgono per la scuola materna in ventuno ore settimanali, per la scuola elementare in venti ore settimanali e per la scuola media e secondaria superiore in quindici ore settimanali.

### Art. 3.

#### *(Reclutamento)*

1. Per l'accesso ai ruoli di cui all'articolo 1 si applicano, per quanto compatibili con la presente legge, le norme sul reclutamento del personale docente di cui alla Parte III, Titolo I, Capo II, Sezione II del testo unico.

2. I titoli di qualificazione professionale per partecipare alle procedure concorsuali sono quelli stabiliti al punto 4 dell'Intesa di cui all'articolo 1, comma 1.

3. Ciascun candidato deve inoltre essere in possesso del riconoscimento di idoneità di

cui al numero 5, lettera *a*), del Protocollo addizionale all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede di revisione del Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, reso esecutivo ai sensi della legge 25 marzo 1985, n. 121, rilasciato dall'Ordinario diocesano competente per territorio e potrà concorrere soltanto per i posti disponibili nel territorio di pertinenza di quella diocesi.

4. Relativamente alle prove d'esame, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2, si applicano le norme di cui al comma 1 del presente articolo ed in particolare l'articolo 400, comma 6, del testo unico, che prevedono l'accertamento sulla preparazione culturale generale in quanto quadro di riferimento complessivo, con l'eccezione dei contenuti specifici dell'insegnamento.

5. L'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato è disposta dal dirigente dell'ufficio scolastico periferico d'intesa con l'Ordinario diocesano competente per territorio, ai sensi del numero 5, lettera *a*), del Protocollo di cui al comma 3, e del punto 2.5 dell'Intesa di cui all'articolo 1, comma 1.

6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni si aggiunge la revoca dell'idoneità da parte dell'Ordinario diocesano competente, divenuta esecutiva a norma dell'ordinamento canonico.

7. Per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del dirigente dell'ufficio scolastico periferico, d'intesa con il competente Ordinario diocesano.

#### Art. 4.

##### *(Mobilità)*

1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli provinciali di cui all'articolo

1, comma 1, si applicano le disposizioni vigenti in materia di mobilità professionale nel comparto del personale della scuola. La mobilità professionale all'interno dei predetti ruoli è subordinata al possesso del titolo di qualificazione richiesto per il ruolo al quale si aspira e, ove comporti lo spostamento dal territorio di una diocesi a quello di un'altra, al possesso dei requisiti di cui al comma 2.

2. La mobilità territoriale è subordinata al possesso da parte degli insegnanti di religione cattolica del riconoscimento dell'idoneità rilasciata dall'Ordinario diocesano competente per territorio.

3. L'insegnante di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo indeterminato al quale sia stata revocata l'idoneità, e che non fruisca della mobilità professionale nel comparto del personale della scuola, ha titolo a partecipare alle procedure di diversa utilizzazione e di mobilità collettiva previste dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. I posti rimasti vacanti a seguito di revoca dell'idoneità non concorrono, per un biennio, a determinare le dotazioni organiche di cui all'articolo 2 e sono coperti mediante stipula di contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 7.

#### Art. 5.

##### *(Norme transitorie e finali)*

1. In sede di prima applicazione della presente legge, hanno titolo all'assunzione nei posti a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 1, i docenti di religione in servizio con incarico nelle scuole statali in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 2 e 3, che alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto servizio di insegnamento della religione cattolica per almeno 360 giorni continuativi e per un orario mediamente non inferiore alla

metà di quello d'obbligo anche in ordini e gradi scolastici diversi, previa frequenza di un corso abilitante riservato di 110 ore con colloquio finale. Nel punteggio della graduatoria finale interverrà il riconoscimento del servizio prestato in qualità di incaricato dell'insegnamento di religione cattolica.

2. La presente legge si applica anche agli insegnanti di religione cattolica delle regioni di confine, ove essa non risulti in contrasto con le norme locali tutelate dalla disposizione del numero 5, lettera c), del Protocollo addizionale di cui all'articolo 3, comma 3, della presente legge.

3. Sono abrogati gli articoli da 1 a 9 della legge 5 giugno 1930, n. 824, e il comma 4 dell'articolo 309 del testo unico.

#### Art. 6.

##### *(Disposizioni finanziarie)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 510 milioni per l'anno 2002 e lire 15.000 milioni a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.